

P.A.S. (SINDROME DI ALIENAZIONE PARENTALE)

Servizio  Studio Akoè

Definizione della Sindrome da Alienazione Parentale

Dagli anni settanta si assiste ad un proliferare di controversie sulla custodia dei figli che non ha precedenti nella storia.

Questo aumento e' stato innanzi tutto il risultato di due recenti sviluppi nel campo delle cause per affidamento, cioè la sostituzione del principio (o presunzione) della tenera età con quello dell'interesse prevalente del bambino e l'aumentata popolarità del concetto di affidamento congiunto. Si partiva dal presupposto che le madri, in virtù del fatto che sono donne, fossero intrinsecamente superiori agli uomini come educatrici dei figli. Di conseguenza il padre doveva fornire al tribunale prove convincenti di gravi deficienze da parte della madre prima che il tribunale prendesse in seria considerazione l'assegnazione dello status di affidatario al padre. Con la sostituzione del principio dell'interesse prevalente del bambino al principio della tenera età fu data istruzione ai tribunali di ignorare il sesso nel prendere in considerazione l'affidamento e di valutare solo le capacità genitoriali, specialmente quei fattori che fossero connessi all' interesse prevalente del bambino. La conseguenza del cambiamento e' stata un proliferare di cause per affido poiché i padri così avevano una maggiore opportunità di ottenere lo status di affidatario. Presto venne di moda il concetto di affidamento congiunto che erodeva ancora il tempo concesso alle madri affidatarie da trascorrere con i figli. Ancora una volta questo cambiamento

portava ad un aumento e intensificazione delle cause per l'affido.

In relazione al proliferare di cause per affido si è visto un drammatico aumento di un disturbo raramente riscontrato in precedenza, un disturbo che io chiamo SINDROME DA ALIENAZIONE PARENTALE. In questo disturbo vediamo non solo la programmazione (lavaggio del cervello) del bambino da parte di un genitore per denigrare l'altro genitore, ma contributi dello stesso bambino a sostegno della campagna di denigrazione del genitore che tende ad estraniare contro il genitore estraniato. A causa del contributo del bambino non ho considerato adatti i termini lavaggio del cervello, programmazione o altri equivalenti. Di conseguenza nel 1985 ho introdotto l'espressione SINDROME DA ALIENAZIONE PARENTALE per includere questi due fattori concomitanti. Pertanto suggerisco questa definizione della sindrome da alienazione parentale: la sindrome da alienazione parentale è un disturbo che insorge essenzialmente nel contesto di controversie per l'affidamento dei figli. La sua principale manifestazione è la campagna di denigrazione da parte del bambino nei confronti di un genitore, una campagna che non ha giustificazione. Essa deriva dall'associarsi dell'indottrinamento da parte di uno dei genitore che programma (fa il lavaggio del cervello) e il contributo personale del figlio alla denigrazione del genitore che costituisce l'obiettivo di questa denigrazione. In presenza di abusi veri o di abbandono da parte del genitore, tale animosità può essere giustificata e in questo caso non è possibile utilizzare la PAS come spiegazione dell'animosità del bambino.

La PAS come forma di violenza sui bambini

E' importante che chi conduce l'esame si renda conto che un genitore che imprime la PAS in un bambino commette una forma di **violenza emozionale** in quanto questa *programmazione* può produrre nel bambino non solo una alienazione permanente da un genitore affettuoso, ma anche turbe psichiatriche. Un genitore che *programma* sistematicamente un bambino per spingerlo ad una condizione di continua denigrazione e rifiuto di un genitore affettuoso e devoto rivela un totale disprezzo per il ruolo che il genitore alienato ha nell'educazione del bambino. Il genitore alienante determina la rottura di un legame psicologico che potrebbe, nella maggioranza dei casi, rivelarsi di grande importanza per il bambino, nonostante la separazione o il divorzio dei genitori. Questi genitori che esibiscono questi comportamenti alienanti, rivelano un grave deficit nel loro ruolo genitoriale, un deficit che dovrebbe essere preso in seria considerazione dal tribunale nel decidere lo stato di primo affidatario. La violenza fisica e/o sessuale nei confronti di un bambino sarebbe prontamente considerata dal tribunale motivo per assegnare la custodia primaria al genitore che non ha commesso la violenza. La violenza emozionale e' molto più difficile da giudicare obbiettivamente, specialmente perché molte forme di violenza emozionale sono sottili e difficili da verificare in un tribunale. Tuttavia la PAS è spessissimo identificata prontamente, e i tribunali farebbero bene a considerarne la presenza come manifestazione di violenza emozionale da parte di un genitore programmatore.

Di conseguenza i tribunali, quando valutano i pro e i contro del trasferimento di custodia, fanno bene a ritenere che il genitore che programma una PAS dimostra un grave deficit parentale. Non intendo suggerire che un genitore che provoca una PAS debba essere automaticamente privato della custodia primaria, ma solo che questo atteggiamento debba essere considerato un grave deficit della capacità

parentale, una forma di violenza emozionale, e che ad esso sia data seria considerazione quando viene valutata la decisione sulla custodia.

Questa traduzione è stata fatta dalla [dott.ssa Rosa Polizzi](#) dall'articolo originale in inglese di Gardner, R. A. (1985), Recent trends in divorce and custody litigation. *The Academy Forum*, 29(2)3-7. New York: The American Academy of Psychoanalysis

Cosa comporta la separazione

Negli ultimi 10 anni, in Italia sono stati coinvolti 1 milione 400 mila figli, (pari al numero degli abitanti di Milano) generalmente in età evolutiva per cui psicologicamente ed emotivamente vulnerabili.

La separazione è depositaria di cambiamenti a livello emotivo (deterioramento relazioni di coppia), genitoriale (ridefinizione e riorganizzazione dei ruoli), cerchia sociale e psichico. Inoltre importanti cambiamenti si individuano anche nell'ambito legale (formalizzazione della rottura), economico (suddivisione delle risorse) e abitativo.

Il bambino si trova a dover rinunciare, almeno in parte, ad uno dei due genitori, a ricercare riferimenti affettivamente stabili e spesso strumentalizzato ai fini della separazione. Ci sono conseguenze anche relativamente alla sua realtà intrapsichica in quanto si generano nello stesso sensi di colpa o ansie abbandoniche legate alla mancanza di una adeguata comunicazione dei genitori della separazione. A volte il figlio diventa, suo malgrado, il confidente di uno dei due genitori e quindi investito di responsabilità che non gli competono.

“Quando un bambino è costretto a negare e a rinunciare a uno dei due genitori, non rinuncia solo alla persona fisicamente percepibile, ma anche all'attivazione

dell'immagine interna corrispondente a quella persona”.

Quindi cosa è la sindrome PAS e come si manifesta?

E' un disturbo che insorge generalmente in situazione di conflitto genitoriale quando il genitore affidatarie tende ad impedire un “buon rapporto” tra i figli e l'altro genitore, fino a portarli al rifiuto di questi. Il genitore alienante manovra in modo programmato e facendo “violenza emotiva” il minore nei confronti dell'altro genitore alienato.

In sintesi la PAS è una sorta di campagna di indottrinamento svolta da un genitore allo scopo di rendere ostile alla prole, che diventa parte attiva, l'altra figura genitoriale. Nelle sue varie forme riguarda il 30% delle separazioni. In letteratura e' stata descritta e studiata dallo psichiatra americano Richard Gardner (1985), in Italia è stata introdotta dal prof. Guglielmo Gulotta ordinario di psicologia forense all'Università di Torino e studiata dalla dott.ssa Cavedon presso l'Università di Padova.

Diventa importante distinguere tra una spontanea alleanza di un figlio con un genitore e una programmazione mirante ad alienare un genitore.

Criteri per identificare la PAS

a. Campagna di denigrazione.

Il bambino partecipa attivamente alla campagna di denigrazione, avvallato e sostenuto dall'altro genitore.

b. Deboli, superficiali spiegazioni della denigrazione.

Il bambino non ha spiegazioni valide per motivare tale denigrazione e

giustificare la sua presa di posizione così forte.

c. Mancanza di ambivalenza.

Il genitore rifiutato viene descritto dal bambino come “tutto negativo”. Il bambino non sa trovare in lui alcuna qualità positiva. Il genitore alienante è al contrario descritto come “tutto positivo”.

d. Fenomeno del pensatore indipendente.

Il bambino spontaneamente afferma che quello che dice è frutto del suo pensiero, ribadendo che è lui a pensare così.

e. Appoggio automatico al genitore alienante.

Il bambino prende una posizione sempre e solo a favore del genitore alienante. Ciò contribuisce al senso di acquisizione di potere del minore (identificazione con l'aggressore).

f. Assenza di sensi di colpa.

Non c'è senso di colpa, né alcuna empatia verso il genitore bersaglio. Questo gli permette di continuare la sua campagna senza provare vergogna e senza diminuire la stima per sé stesso.

g. Scenari presi a prestito.

Il bambino usa atteggiamenti ed espressioni linguistiche prese a prestito da altri (di solito l'altro genitore), spesso ignorandone il significato.

h. Estensione dell'ostilità alla famiglia allargata.

Il bambino arriva a provare sentimenti ostili e mancanza di rispetto anche verso i parenti e gli amici del genitore bersaglio, che prima frequentava normalmente e

con i quali aveva ottimi rapporti.

In sintesi le caratteristiche comuni dei minori alienati sono un loro sostegno incondizionato nel conflitto di coppia al genitore alienante e l'assenza di senso di colpa riguardo le crudeltà al genitore alienato: il bambino non si sente in colpa e non manifesta empatia rispetto la sofferenza causata, al genitore alienato, dalla denigrazione.

Secondo Gardner esistono forme lievi, medie e gravi di PAS. Quelle lievi sono caratterizzate da scarsa considerazione dell'importanza che il minore attribuisce agli incontri con l'altro genitore, da mancanza di considerazione per i discorsi che il minore fa dell'altro genitore e da rifiuto di accettare che l'altro genitore partecipi ad eventi importanti per il minore. Le forme medie di PAS sono invece caratterizzate da disapprovazione delle visite, piacere quando accade qualcosa di negativo all'ex-partner, rifiuto di ascoltare qualsiasi cosa riguardi l'altro genitore o di parlare con lui, accuse sottili verso l'altro genitore. Le forme gravi si contraddistinguono in dichiarazioni false sul comportamento dell'altro genitore, mentire o nascondere ai figli l'ammontare dell'assegno di mantenimento, chiedere ai figli di non raccontare nulla all'altro genitore, minacciare il figlio di togliere l'affetto e la fiducia e totale assenza di rispetto-fiducia verso l'altro genitore. In queste condizioni il minore non vuole avere contatti con il genitore bersaglio e se accetta di essere ospitato nella casa di questo ultimo il suo scopo diviene quello di rendergli la vita impossibile.

Ruolo dell'avvocato nella PAS

Il mandato dell'avvocato, di fatto rivolto a tutelare gli interessi del cliente, deve in questo caso fronteggiare la non corrispondenza tra gli interessi del genitore

alienante e del minore alienato (Gulotta, 1998).

Dovrebbe astenersi dal colludere con l'assistito, convincerlo a bloccare un legame patologico col minore, anche a scapito del mandato stesso (Waldron e Joanis, 1996).

L'avvocato dovrebbe, prima di accettare di iniziare il procedimento, appurare che tipo di genitore ha di fronte (Ward e Harvey, 1993).

Nel caso della PAS è importante distinguere la coppia affettiva dalla coppia genitoriale; garantire ai minori la bi-genitorialità e scegliere il domicilio preferenziale presso il genitore che meglio garantisce l'accesso all'altro genitore, mantenendo il diritto alla bi-genitorialità dei figli e rispetto delle regole.

Annamaria Bernardini De Pace - Avvocato, Foro di Milano

(Lavoro già pubblicato in: AA VV, Abuso sessuale di minore e processo penale: ruoli e responsabilità - a cura di L. de Cataldo N., ISISC, CEDAM PADOVA 1997. Si ringrazia per la gentile concessione alla ripubblicazione on-line su PM-TR)

Il tema delle responsabilità, anche disciplinare, dell'avvocato non può prescindere dalla preliminare individuazione delle caratteristiche proprie della professione e del settore entro cui il professionista è tenuto ad operare; in particolare, l'avvocato che si occupa di separazioni agisce nell'ambito di complessi sentimenti familiari e invade il campo di patologie individuali spesso non esenti da profili penalmente rilevanti.

Un buon avvocato è tenuto ad agire sempre e direttamente nell'interesse del cliente, pur comportandosi con probità e lealtà (art. 88 c.p.c.), altorchè con dignità e decoro (art. 12 legge forense), nonché alla stregua di numerose regole di deontologia professionale, nel rispetto dunque sia delle norme sostanziali che di

quelle processuali, ma anche e significativamente di quelle disciplinari. Questo deve comportare - soprattutto nell'ambito di un processo per separazione o divorzio, in cui sono sovente coinvolti gli interessi di un minore, soggetto da tutelare nel modo più assoluto - che il professionista, prima di accettare il mandato, si chieda, preliminarmente ad ogni cosa, se è in grado di portare a termine il suo compito (professionale, ma anche morale) in maniera competente e adeguata, con la coscienza dei propri limiti e delle proprie capacità, ed essendo pronto a chiedere, se necessario, l'aiuto dei servizi sociosanitari, degli esperti o dei periti accreditati presso il Tribunale, sapendo, tuttavia, come scegliere gli esperti.

In altri termini, l'avvocato, deve osservare un comportamento informato al criterio della diligenza speciale del buon padre di famiglia, di valutarci in base alla previsione del II comma dell'art. 1176 c.c., ricorrendo cioè a tutti quegli accorgimenti che si rivelano necessari, a partire da quello di chiedersi se è attuabile la pretesa del cliente.

Spesso avviene che avvocati impegnati in cause di separazione o divorzio si trovino a dover affrontare situazioni implicanti abusi (effettivi o presunti tali) compiuti nell'ambito stesso della famiglia a danno di minori.

E' chiaro che in reati come i maltrattamenti, gli abusi sui bambini, la violenza sessuale in famiglia, l'intervento giudiziario espone il sistema familiare a una possibile disgregazione e il minore a un notevole - e spesso irrimediabile - trauma.

E' assolutamente necessario anche per l'avvocato, pertanto, cercare di agire nel rispetto più totale della deontologia professionale e delle proprie competenze, per evitare ogni possibile errore e superficialità. Dal punto di vista civilistico, poi è importante notare e tenere presente che spesso il minore, vittima di atti e comportamenti non diretti (consapevolmente) a danneggiarlo, è tuttavia il più delle volte anche l'indiretto destinatario tra i coniugi, e che diviene vittima di una lite apparentemente instaurata "nel suo migliore interesse" (ad esempio per l'affidamento o l'assegno familiare), ma spesso

orientata a dare spazio a intenti di prevaricazione e di distruzione tra i genitori. La realtà del maltrattamento, della trascuratezza grava, dell'abuso sessuale domestico, dell'abbandono, della PAS, negli ultimi anni è stata, anche nel nostro paese, analizzata e proposta all'attenzione dell'opinione pubblica in maniera sempre più evidente e sensibile, dando particolare rilievo al danno che subisce un minore maltrattato psicologicamente ed emotivamente e impedito ad esprimersi. Per poter essere pienamente compreso e protetto, soprattutto nell'ambito dei procedimenti giudiziari, il minore deve essere considerato al tempo stesso come soggetto autonomo di diritti e come figlio, cioè come soggetto particolarmente debole cui va dedicata speciale attenzione, ma anche come soggetto essenzialmente connesso al suo sistema fondamentale di vita, la sua stessa famiglia.

Il minore, cui è riconosciuta piena personalità giuridica, ha diritto di essere tutelato in ogni settore della sua vita civile e quotidiana, ha diritto al rispetto dell'integrità psicofisica, ma anche della sua peculiare personalità. Né si può dimenticare che egli può addirittura dover essere difeso dalla sua stessa famiglia, che troppe volte è la causa principale dei suoi più profondi problemi. Come risulta dalla stessa Carta dell'O.N.U. il minore ha diritto a particolari cure e assistenza e il suo maggiore interesse deve essere anteposto a qualsiasi tornaconto, anche a quello dell'avvocato. Queste considerazioni portano a concludere che tutti coloro che operano e devono operare nell'interesse del minore e che possono essere definito "operatori psicosociali" (tra i quali sono compresi avvocati, magistrati, assistenti sociali e consulenti tecnici) devono assolutamente tutelare i minori e la loro dignità, contribuendo alla loro crescita protetta e vantaggiosa, ispirata alla legalità e all'assenza di abusi di qualsiasi genere.

In particolare, il diritto e l'interesse del bambino devono essere salvaguardati nelle occasioni patologiche della vita, come sono appunto le vicende giudiziarie di

separazione.

E' proprio nel momento in cui un minore, nell'ambito stesso della sua famiglia, viene danneggiato, sfruttato, maltrattato o fatto oggetto di abusi che la comunità sociale e in particolare gli operatori psicosociali devono intervenire.

E' quindi ovvio che i magistrati, avvocati, assistenti sociali e consulenti medici e psicologici debbano anzitutto avere, nello svolgimento dei loro compiti, il massimo possibile della competenza, per poter agire e giudicare in modo assolutamente congruo e appropriato e, soprattutto, per evitare che, anche se indirettamente e involontariamente il loro ruolo possa interferire sulle aspettative del minore. Essi devono sempre e comunque garantire e tutelare il diritto del minore, senza compiacenze e negligenze, con rigore e lealtà, con un apporto concreto risolutivo e valido.

La competenza tecnica allontana il rischio di essere strumentalizzati dal cliente e di pregiudicare, da qualsiasi parte ci si trovi, il diritto dei minori.

E' a questo punto inevitabile concludere che, soprattutto per quanto concerne gli avvocati e in particolare nell'ipotesi in cui vengano a conoscenza di un abuso subito dal minore o siano loro stessi a ricevere la denuncia iniziale del fatto, essi debbano ritenersi responsabili della tutela del diritto del minore stesso (che senza dubbio deve prevalere sull'esito della causa giudiziale) e agire in tal senso. Tutto ciò in osservanza delle più strette regole di deontologia professionale, nel rispetto della diligenza che il compito richiede, ma anche, e soprattutto nel rispetto di un superiore dovere morale, qualunque sia il ruolo dell'avvocato: difensore o parte civile.

Nei processi penali aventi ad oggetto presunte forme di maltrattamento sui minori (come la PAS), diviene assolutamente essenziale vagliare la competenza degli "esperti" cui viene domandata l'indagine sul merito, per evitare che fattori personali e soggettivi, per effetto di facili suggestioni possano prevalere su criteri legali e

obiettivi.

I bambini risentono in maniera molto forte delle continue tensioni causate dal processo di separazione o divorzio, presentando disturbi comportamentali che non dovrebbero quindi, di per se, condurre alla presunta diagnosi di maltrattamento.

E' quindi inquietante l'eccessiva facilità con cui in questi casi ci si convince che di abuso si tratta solo perchè di abuso si è cominciato a parlare, soprattutto quando la denuncia di abuso diventa un vezzo di avvocati senza scrupoli, trasformandosi talvolta addirittura in una vera e propria strategia legale. In queste situazioni, i figli contesi e strappati non sono che macabri trofei di una guerra che non ha ne vinte e ne vincitori, sono cinicamente usati come merce di scambio da adulti vendicativi che finiscono per causare danni difficilmente rimarginabili.

Il legale dovrebbe sempre consigliare al partner che accusa di rivolgersi a uno psicologo affidabile,

che possa svolgere le prime valutazioni sul minore e sulla coppia.

"Il processo penale, nella sua durezza e inevitabilità, anche quando è costretto ad occuparsi di minori o comunque di soggetti che hanno una minore capacità difensiva o di tutela (e anzi forse soprattutto in questi casi) non può prescindere dall'assoluto rispetto delle regole e, in particolare, di quelle regole attinenti all'attività difensiva o accusatoria."

Compito fondamentale, di un buon avvocato, io ritengo, rimane sempre, e comunque, la ricerca e l'affermazione della verità.

Mi rendo conto che il mio pensiero non è condiviso da molti, che ritengono la professione un'espressione di garantismo contro il braccio violento della legge, indipendentemente dalla verità e indipendentemente dal ruolo svolto.

Io, per una volta, concordo invece con Nietzsche, che ha detto: "Tutti abbiamo paura della verità" ... "errore non è cecità, ma viltà; ogni progresso, ogni passo innanzi nel cammino verso la conoscenza è frutto del coraggio" e questo appunto deve essere segno indicatore di un avvocato responsabile, che, grazie alla sua competenza, può evitare di essere al servizio di chicchessia.

L'articolo è stato tratto da:

Montecchi F. I maltrattamenti e gli abusi sui bambini, Franco Angeli, Milano 1997

G.Gulotta A. Cavedon M. Liberatore La sindrome da alienazione parentale - Giuffrè Editore 2008

Gulotta, de cataldo: "Il bambino come prova" in Cabras (a cura di) "La psicologia della prova", Giuffrè, Milano, 1996.